MODELLO 2

Alla S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani Viale A. De Luca, 8 – 84131 Salerno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Oggetto:

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLIT CATIONICO IN POLVERE IN SACCHETTI DA 25 KG DA FORNIRE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AREA SALERNITANA CIG: 697634994F

Il sottoscritto	
nato a	il
residente in	_ alla via
C.F	_ in qualità di
del concorrente	
con sede in CAP	Via
C.F. n	P. IVA n
tel fa	X
e-mail:@_	
•	2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
DICI	HIARA
ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; (depennare le ipotesi che non ricorrono)	
condanne con sentenze definitive o decreti applicazione della pena su richiesta ai sensi	2016, che nei propri confronti non sono state pronunciate penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche ll'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ovvero

di aver subito le seguenti condanne:
,
ma trattasi di sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero di
sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione per la singola e specifica
fattispecie di reato, ha risarcito o si è impegnato a risarcire i danni causati dal reato o dall'illecito come
segue: e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:

Si precisa che le dichiarazioni di cui innanzi devono essere rese dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in tal caso l'impresa potrà anche dimostrare che, pur trovandosi, il cessato, in presenza di una situazione di esclusione, vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di quest'ultimo).

N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Luogo	Data		
		Firma	

N.B.:

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
- Depennare le voci che non interessano.
- Si precisa che le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; che ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
- In applicazione dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo di cui innanzi. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella lettera d'invito. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.